

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia, che presiede la riunione ai sensi dell'articolo 4, co. 2, del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena         | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Avv. Valentina Piccinini                | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)  |
| - Dott. Mario Blandini                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario   |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale membro supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U.                         |

nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con raccomandata del 17 gennaio 2008 la Ricorrente, unitamente al cointestatario, richiedeva alla Banca convenuta (d'ora in poi, la Banca) l'estinzione di un contratto di conto corrente e di un contratto di deposito titoli.

Poiché le succitate operazioni trovavano esecuzione solo il 28 maggio 2008, con lettera del 16 ottobre 2008 la Ricorrente sporgeva formale reclamo nei confronti della Banca con il quale richiedeva il risarcimento:

- dei costi sostenuti, dal 21 gennaio 2008 (data di ricevimento, da parte della Banca, della richiesta di estinzione) fino alla data di effettiva estinzione dei rapporti, relativi ai bolli per tenuta c/c, competenze varie e commissioni di chiusura;
- della somma di € 200 utilizzata dalla Banca per l'acquisto, non voluto, di quote del fondo SP SOLUZIONE 2 CM (poi SOLUZIONE 10) successivamente alla data di richiesta di estinzione;
- del danno subito per il mancato reimpiego, di quanto non tempestivamente liquidato, in altri strumenti finanziari più remunerativi;
- la differenza di valore di quote del fondo SP SOLUZIONE 2 CM (poi SOLUZIONE 10) intervenuta tra la quotazione di gennaio e quella rilevata all'atto della liquidazione avvenuta il 5 maggio 2008;



- le spese sostenute per la stesura del reclamo e le spese postali per l'invio dello stesso.

La Banca, con lettera datata 27 ottobre 2008, comunicava alla Ricorrente di avere avviato le necessarie verifiche.

In assenza di un successivo riscontro da parte della Banca, il 22 gennaio 2009 la Ricorrente, unitamente al cointestatario, sottoponeva le succitate contestazioni alla valutazione dell'Ombudsman – Giurì Bancario il quale, nella riunione del 28 ottobre 2009, accoglieva le richieste dei ricorrenti riconoscendo loro la complessiva somma di € 259,57 oltre successivi interessi, di cui € 130,22 per gli oneri addebitati in conto corrente successivamente al 31 marzo 2008, € 6,50 corrispondenti ad un terzo delle spese trimestrali in convenzione, € 2,85 per l'addebito mensile dell'imposta di bollo, € 120,00 per la mancata disponibilità delle attività costituite dal controvalore delle quote di fondo giacenti in deposito amministrato (€ 100,00) e per la sottoscrizione delle due quote di fondi non richieste (€ 20,00).

Non ritenendo pienamente soddisfacenti le conclusioni raggiunte dall'Ombudsman – Giurì Bancario, il 27 gennaio 2010 la Ricorrente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la condanna della banca al risarcimento di € 555,85 per i danni subiti, comprensivi della perdita di tempo e delle spese postali sostenute, di cui € 155,85 per le spese addebitate sui rapporti di conto corrente e di deposito titoli, dal momento della richiesta di chiusura fino all'effettiva estinzione del rapporto; € 100,00 per la stesura del ricorso nonché per le spese postali sostenute; 200,00 per l'acquisto di quote del fondo SP SOLUZIONE 2 CM (poi SOLUZIONE 10) non richieste in quanto successive alla richiesta di recesso; l'importo, da quantificarsi, pari alla differenza di valore delle quote del fondo SP SOLUZIONE 2 CM (poi SOLUZIONE 10) in vigore a fine gennaio 2008 rispetto al valore all'atto della liquidazione; € 100,00 quale risarcimento per i danni morali ed economici.

Con nota del 12 marzo 2010 la Banca presentava le proprie controdeduzioni con le quali ammetteva il ritardo nell'esecuzione delle operazioni di estinzione e si dichiarava disposta a riconoscere alla Ricorrente l'importo di € 130,22 per i danni patrimoniali dalla stessa subiti, contestualmente chiedendo il rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie indotte, a parere della Banca, solamente dall'intento di conseguire maggiori e non giustificati vantaggi economici e, pertanto, manifestamente infondate.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 6 maggio 2010.

## DIRITTO

In via preliminare, è da accertare la competenza dell'Arbitro Bancario finanziario quanto alle richieste avanzate dalla Ricorrente relativamente all'acquisto ed alla vendita di quote del fondo SP SOLUZIONE 2 CM (poi SOLUZIONE 10).

Giova a tal proposito ricordare che la Sez. I Par. 4 ("Ambito di applicazione oggettivo") delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, e successivo aggiornamento del 15 febbraio 2010, dispone che dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario "sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 2008, n. 58".

Ciò premesso, poiché le operazioni in "fondi" oggetto di parte delle richieste della Ricorrente rientrano nell'ambito dei servizi e delle attività di investimento di cui alla



sopracitata norma, il Collegio dichiara la propria incompetenza in ordine a tali richieste. Nel merito, il Collegio, preso atto che il ritardo con cui la Banca convenuta ha provveduto all'estinzione dei rapporti di titolarità della Ricorrente non è oggetto di controversia in quanto già più volte riconosciuto dalla Banca stessa, procede con la quantificazione del danno subito dalla Ricorrente per il ritardo con il quale la Banca convenuta ha provveduto alle operazioni di estinzione richieste.

A tal proposito, il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dall'Ombudsman – Giurì Bancario quanto ai profili di propria competenza.

In particolare, il Collegio ritiene di convenire con il succitato Giurì laddove ha affermato che, una volta avanzata la richiesta, è necessario un periodo di tempo prima di poter procedere con la materiale estinzione del conto per consentire alla banca di espletare le dovute attività (quali, a titolo di esempio, la predisposizione dei conteggi di estinzione, lo smobilizzo di eventuali gestioni patrimoniali, ecc.) e per questo motivo ha concluso che l'estinzione dei rapporti avrebbe dovuto essere effettuata entro la fine del mese di febbraio.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia subito danni patrimoniali pari a € 139,57 di cui € 130,22 per gli oneri addebitati in conto corrente successivamente al 31 marzo 2008; € 6,50 corrispondenti ad un terzo delle spese trimestrali in convenzione; € 2,85 per l'addebito mensile dell'imposta di bollo. A questo importo va aggiunta la somma di € 39,45 per le spese postali sostenute che la Ricorrente, in sede di Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, ha provveduto a dimostrare, allegando relativa prova documentale, mentre nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso spese per la stesura del ricorso atteso che, per proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, non è necessario avvalersi dell'assistenza di un legale.

Il Collegio non accoglie, inoltre, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto nessuna norma di legge applicabile alla fattispecie in esame prevede la sua risarcibilità e, comunque, la condotta della Banca convenuta, pur inadempiente, non ha gravemente leso alcun interesse di rilevanza costituzionale della Ricorrente cagionandole un danno di seria entità, condizioni necessarie – secondo gli insegnamenti della giurisprudenza a partire dalla pronuncia Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, n. 26972 – affinché possa essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale fuori dai casi previsti dalla legge.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la propria incompetenza in ordine alle richieste in materia di operazioni in “fondi” e, in accoglimento parziale del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 179,02.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA